



Ministero dell'Istruzione e del Merito
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GATTI – MANZONI-AUGRUSO"
Scuola Secondaria di I grado – Scuola Primaria – Scuola dell'Infanzia
Via G. Amendola s.n.c. – 88046 – Lamezia Terme (CZ) Tel. 0968-462500



Mail istituzionale: czic84400q@istruzione.it – mail PEC: czic84400q@pec.istruzione.it

COD. MECC. CZIC84400Q – C.F. 92002540794 – COD. FATT. UF7F01

CIRCOLARE n°6

Al personale
All'ufficio personale
Al DSGA

OGGETTO: fruizione congedo straordinario biennale D.Lgs 151/2001

Si ritiene opportuno chiarire nuovamente la corretta procedura, prevista dal D.Lgs 151 del 2001, circolari INPS e dalle circolari del DS, visionabili nel sito web della scuola. Il rispetto delle procedure e dei tempi istruttori è necessario e doveroso, non solo per correttezza verso l'Amministrazione, ma anche a tutela del dipendente stesso, al fine di evitare il rigetto da parte della Ragioneria territoriale, con possibili spiacevoli conseguenze economiche per il dipendente, come già accaduto nello scorso anno scolastico.

Modalità e tempi di fruizione del congedo biennale straordinario. L'istanza va presentata all'attenzione del Dirigente Scolastico, compilando i modelli pubblicati sul sito web della scuola (da ritirare eventualmente in segreteria), anche in caso di rinnovo della richiesta per un periodo di fruizione successivo al precedente, con un congruo preavviso.

Si ricorda al personale che la scuola deve avere il tempo per esaminare con attenzione le istanze, prima di emanare il decreto di autorizzazione, e che **il dipendente non può iniziare a fruire del congedo prima di aver ricevuto il decreto di autorizzazione da parte del Dirigente scolastico.** Nel frattempo si può ricorrere ad altre tipologie di assenze (es. permessi retribuiti per motivi familiari).

Si ricorda che il lavoratore ha diritto di iniziare il periodo di congedo entro 60 giorni dalla richiesta, in presenza dei requisiti necessari. Il coniuge del familiare in situazione con disabilità potrà fruire del congedo entro 30 gg, in presenza dei requisiti necessari.

Non saranno autorizzate istanze di congedo con preavviso inferiore a venti giorni (e ciò vale anche per la prosecuzione del congedo che deve essere richiesta con il dovuto preavviso) salvo casi urgenti in cui l'urgenza sia debitamente motivata e documentata.

Chi abbia presentato già una domanda con un preavviso inferiore a venti giorni, senza documentato motivo, è invitato a ripresentarla e la precedente domanda si intende rigettata.

Riepilogando, si mettono invitano i Docenti ad attenersi a questi due principi per la fruizione del congedo biennale.

- **Frazionabilità del congedo.** Non esiste l'istituto giuridico della "prosecuzione" del congedo straordinario (come esiste, invece, per la malattia), ma esiste la "frazionabilità" del congedo straordinario, ossia la possibilità di fruire del congedo in periodi distinti e successivi.
- **Preavviso.** Per ogni nuovo periodo di congedo straordinario deve essere presentata alla scuola una nuova istanza, ex novo e con le stesse modalità, ossia con il preavviso (60 giorni per il familiare e 30 giorni per il coniuge) e con tutta la documentazione allegata attestante il possesso dei requisiti.

In ogni caso il preavviso non potrà essere inferiore a venti giorni, salvo casi di urgenza che devono essere motivati e documentati (ciò non significa documentare la richiesta, ma documentare l'urgenza). Si ribadisce che la normativa prevede il preavviso (60/30 giorni) per dare all'amministrazione il tempo di istruire l'istanza e valutare la sussistenza dei requisiti per poter emanare il decreto di autorizzazione, soggetto nei successivi due mesi al vaglio dell'Organo di controllo, dunque a tutela stessa del lavoratore.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Antonella Mongiardo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 del D.Lgs 39/93